

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE

ASSOCIAZIONE "I TEATRANTI DELL'ARCA SONNINO"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 - E' costituita l'associazione culturale per le attività teatrali amatoriale denominata:
"I TEATRANTI DELL'ARCA SONNINO"

L'Associazione ha sede in Sonnino (LT) Via Roma n 4, 04010 Sonnino (LT), la sede potrà in qualsiasi momento essere spostata in un luogo più opportuno ed ha durata illimitata.

L'Associazione ha simbolo grafico formato da un'arca sormontata da un arcobaleno.

Il simbolo è di proprietà dell'Associazione, ogni utilizzo, al di fuori di quello dell'Associazione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea dei soci.

Art. 2 - L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale.

L'Associazione aderirà, se possibile, ai gruppi nazionali di teatro amatoriale, gruppi che non dovranno avere scopi di lucro, siano apartitici e non perseguano discriminazioni di tipo razziale, culturale, religioso.

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani e di solidarietà.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. realizzare spettacoli teatrali;
2. favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni religiose, ecc....;
3. valorizzare le tradizioni proprie del teatro, popolari e di costume;
4. partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali;
5. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, sperimentazione, di formazione;
6. di gestire sale di registrazione e incisione, con relativa produzione di dischi, cassette, cd, cd-rom e dvd;
7. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

TITOLO II - I SOCI

Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

L'Associazione è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori.

- Sono soci fondatori coloro che l'hanno fondata;
- Sono soci ordinari coloro che operano nell'Associazione;
- Sono soci sostenitori coloro che, anche non prestando la loro collaborazione all'interno dell'Associazione, ne condividono gli scopi e le iniziative;
- Si ammette inoltre la presenza straordinaria di soci onorari ossia di coloro che si prefiggono di collaborare occasionalmente con l'Associazione per l'allestimento degli spettacoli. Tali soci non saranno tenuti al pagamento della quota associativa, se prevista, e non avranno diritto di voto nelle assemblee.

Art. 5 - La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione potrà anche essere temporanea;

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto, al momento della domanda, la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione;

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi;

I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art. 7 - I soci dell'Associazione hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie;

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno (o più) Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 19 - Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare uno dei soci dell'Associazione che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

TITOLO V - IL PATRIMONIO

Art. 21 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 22 - L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale.

Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n 662 ed eventuali modifiche o integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Sonnino li, 7 aprile 2010

Guido Re
Fulvia
Edmondo
Marica Grazia Allini
Carlo
Stefano
Stefano

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
all'atto reg. n. 12 APR. 2010
serie 3
IL CAPO AREA SERVIZI
Dott. [Handwritten name]

